

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2018, n. 33-8018

L.R. 63/78. Indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici. Approvazione disposizioni per gli anni 2018-2020. Contributo regionale di euro 302.000,00 nel triennio 2018-2020.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

l'articolo 41 della L.R. n. 63/1978 e s.m.i. prevede che l'Amministrazione Regionale, per la promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici, possa svolgere direttamente o avvalendosi di Enti, Associazioni, Istituzioni e Società specializzate, azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici.

con la deliberazione della Giunta regionale n. 21-4797 del 17/12/2001 sono state approvate le istruzioni per l'applicazione dell'art. 41 della L.R. n. 63/1978.

Tali finalità di carattere generale sono state puntualmente ribadite e sottolineate nei programmi di attività, dei quali, in particolare, si richiamano le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

n. 34-4280 del 28/11/2016 avente per oggetto L.R. 63/78 Approvazione di un programma di valorizzazione delle produzioni regionali (anni 2016 – 2017) attraverso il sostegno delle manifestazioni fieristiche zootecniche e di quelle vitivinicole da vitigni autoctoni. Ripartizione risorse finanziarie (Euro 105.000,00) e approvazione dei criteri di scelta dei beneficiari previa manifestazione di interesse”;

n. 42-6148 del 15/12/2017 avente per oggetto “L.R. n. 63/78, art. 41. Attività di promozione a favore delle produzioni zootecniche e vitivinicole regionali”;

n. 106-7432 del 03/08/2018 avente per oggetto “PIC 1 Agricoltura e qualità AZIONE 1.7 Informazione e promozione dei vini DOP (DOC e DOCG) regionali. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi regionali, per l'anno 2018, finalizzati alla realizzazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni vitivinicole regionali”.

Dato atto che gli aiuti previsti dalle sopracitate Deliberazioni sono stati concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e che non sono stati preventivamente notificati alla U.E., purchè abbiano soddisfatto le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Considerato che pur operando in una situazione di estrema criticità della finanza pubblica che caratterizza e condiziona pesantemente l'attuale fase, si ritiene, anche in base alle esigenze espresse dal mondo agricolo, opportuno individuare alcune direttrici nell'azione regionale, garantendo una maggiore efficacia dei rapporti e dei collegamenti intercorrenti tra le attività di promozione e valorizzazione in ambito agroalimentare, ad esempio in tema di ricerca e sperimentazione di innovazione e di integrazione di filiera, rendendoli sempre più coerenti con l'evoluzione dell'agricoltura piemontese.

Considerato che in particolare si ritiene opportuno attivare nel triennio 2018-2020 collaborazioni tra associazioni di produttori, consorzi di tutela delle produzioni di qualità ed enti di ricerca regionali prioritariamente finalizzati a:

- promuovere e valorizzare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi;
- migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli;

con particolare riferimento all'ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie e alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale.

Visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 “che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)” n. 1857/2006 (G.U.UE serie L. n. 193 del 1 luglio 2014).

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 702/2014 ed in particolare che la categoria di aiuti è a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI):

- attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18 e 23 e gli articoli da 25 a 28, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
- per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura.

Richiamato che l'attività oggetto di finanziamento regionale previsto dal presente provvedimento è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 con particolare riferimento:

- all'articolo 24 per gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del medesimo articolo e al capo I. 2 del citato regolamento UE n. 702/2014. Gli aiuti finanziano i seguenti costi: l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli. Gli aiuti sono concessi in natura o sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;
- all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Dato atto che per triennio 2018-2020 le disposizioni approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4797 del 17/12/2001 e s.m.i., trovano applicazione per l'attuazione del presente provvedimento.

Richiamato, inoltre, che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b) del citato Reg UE n. 702/2014;
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purchè riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo;
- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

Ritenuto necessario stabilire che i beneficiari dell'aiuto, abbiano dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf).

Richiamato che ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Visto il D.Lgs n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", al cui articolo 39 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Visto:

- la Legge regionale del 5 aprile 2018, n. 4, recante "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
- la Legge regionale n. 7 del 29/06/2018 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
- la Legge regionale n. 17 del 24/10/2018 "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)";

Stabilito di corrispondere nel triennio 2018-2020 un contributo regionale ammontante ad euro 302.000,00 per finanziare l'attuazione dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e zootecnici negli anni 2018-2020 a cui si provvede a dare copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 188402/2018, sul capitolo di spesa 188402/2019 e sul capitolo di spesa 188402/2020 (Missione 16 – Programma 01) del Bilancio di previsione finanziario 2108-2020.

Ritenuto necessario attendere la conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014) sospendere l'erogazione prima di erogare il contributo regionale in materia di promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e zootecnici.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 63/1978, gli indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e zootecnici per gli anni 2018-2020 concedendo contributi regionali per finanziare progetti prioritariamente finalizzati a:

- promuovere e valorizzare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi;
- migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli;

con particolare riferimento all'ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie e alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale.

2) di stabilire che per il triennio 2018-2020 le disposizioni approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4797 del 17/12/2001 e s.m.i., trovano applicazione per l'attuazione del presente provvedimento.

3) di dare atto che il finanziamento dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e zootecnici per gli anni 2018-2020 di cui al punto 1 avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento:

- all'articolo 24 per gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del medesimo articolo e al capo I. 2 del citato regolamento UE n. 702/2014. Gli aiuti finanziano i seguenti costi: l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli. Gli aiuti sono concessi in natura o sulla base del rimborso dei

costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

- all'art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

- le informazioni di cui all'art. 24, 2 b) non fanno riferimento a marchi, nomi di impresa od ad un'origine particolari, tranne per:

- regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), purchè tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;

- regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), purchè tale riferimento sia secondario nel messaggio;

• i costi ammissibili per la partecipazione a fiere/concorsi ed esposizioni sono:

- spese di iscrizione;

- spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;

- spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;

- affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

- premi simbolici fino a un valore di 1.000,00 euro per premio e per vincitore.

• per le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purchè le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

- spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:

- regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;

- prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti;

4) di disporre la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e di stabilire che l'attuazione della misura sia condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

5) di attendere la conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014), ovvero di sospendere l'erogazione del contributo regionale in materia di promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e zootecnici fino alla conclusione della procedura di registrazione

del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014);

6) di pubblicare le informazioni sintetiche di cui all'allegato III del reg 702/2014 laddove necessario, sul sito istituzionale della regione;

7) di demandare alla Direzione Agricoltura l'attuazione delle disposizioni e degli indirizzi contenuti nella presente deliberazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

8) di destinare nel triennio 2018-2020 un contributo regionale complessivo pari ad euro 302.000,00 per finanziare l'attuazione dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e zootecnici negli anni 2018-2020;

9) di provvedere a dare copertura finanziaria al contributo regionale con lo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 188402/2018, sul capitolo di spesa 188402/2019 e sul capitolo di spesa 188402/2020 (Missione 16 – Programma 01) del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)